

ANNO 2021

ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 25a012b551474d0d1011b584ac3e7138

SENTENZA N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile – in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Valentina Valletta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr.829/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi del Tribunale di Napoli -XI sez. civile - avente ad oggetto: **opposizione a decreto ingiuntivo** e vertente

TRA

SICREA S.P.A. in liquidazione in concordato (P. Iva 02520960358) , in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv.to Enrico Barilli del foro di Reggio Emilia ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Reggio Emilia Via Rosario Livatino n.9;

OPPONENTE

E

S.r.l. B. M. Service , (P. Iva 07504971214), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Eugenio Campese ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Piazza G. Bovio n.14;

OPPOSTA

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25.02.2021





CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Sicrea in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.8457/2019 del Tribunale di Napoli con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 12.323,80 oltre spese di lite in favore di B.M: Service s.r.l. .

Deduceva a fondamento dell'opposizione : l'improponibilità della domanda per la sussistenza nel contratto *inter partes* di una clausola compromissoria per arbitrato rituale e che, comunque, qualora anche la parte convenuta in arbitrato avesse accettato la giurisdizione del giudice ordinario (cosa non accaduta nel caso in esame) competente sarebbe il Tribunale di Roma indicato quale foro esclusivo.

Si costituiva l' opposta che ha aderito alla eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore del giudice arbitrale .

Ritenuta l'eccezione di improponibilità della domanda idonea a definire il giudizio, all'udienza del 25.02.2021 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.

L'eccezione di compromesso per arbitrato irrituale sollevata dall'opponente è fondata e va accolta. Alla stessa, peraltro, ha aderito la parte opposta.

In proposito, giova ricordare che, secondo un principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di recente ribadito, l'improponibilità della domanda a causa della previsione di una clausola compromissoria per arbitrato è rilevabile non già di ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta e alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo ; tuttavia, è facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria (cfr. Cass. civ. sez. II n.5265/11).

E dunque, allorché sia rinvenibile nel contratto la presenza di una clausola compromissoria , posto che gli arbitri non possono pronunciare provvedimenti monitori, il giudice ha il potere di emettere un decreto ingiuntivo, il quale sarà, tuttavia, nullo e soggetto a revoca qualora, nella successiva fase di opposizione, venga eccepita l'improponibilità della domanda, stante la sussistenza di una clausola compromissoria.

In altri termini è fondata e meritevole di accoglimento l'opposizione a decreto ingiuntivo con cui , come nel caso di specie, l'opponente eccepisce l'improponibilità della domanda dinanzi alla autorità giudiziaria laddove all'interno del contratto per cui è





causa, risulti prevista una clausola compromissoria che devolve ad arbitri le possibili controversie che potrebbero insorgere fra le parti.

Nella vicenda di cui è causa è pacifica e documentalmente dimostrata la presenza di una clausola compromissoria all'art. 27 del contratto di appalto di servizi n.18/01659/BL dell'08.10.2018 e successiva integrazione nr.18/02015/BL del 27.11.2018 (cfr. doc. fasc. opponente) la quale prevede che: *“Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine al presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata, e che non si sia potuta definire amichevolmente tra le parti, sarà devoluta giudizio di un collegio di tre arbitri (omissis). A questo fine entro 20 (venti) giorni dalla notifica della domanda di arbitrato la parte convenuta dovrà notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale ove intenda proseguire nel giudizio dovrà proporre domanda al giudice competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni. In tale evenienza il giudice esclusivamente competente sarà il Tribunale di Roma”*.


Sulla scorta di quanto sopra, deve pervenirsi alla declaratoria di improponibilità della domanda con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo prevista la devoluzione ad arbitri della decisione della presente controversia.

Va precisato, inoltre, che nonostante l'adesione della parte opposta alla suddetta eccezione di improponibilità della domanda davanti al giudice ordinario, non può che essere pronunciata sentenza.

Invero, la Suprema Corte ha affermato che la nullità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo devono essere disposte con provvedimento decisivo, assunto nella forma di sentenza e non di ordinanza, in quanto quella del giudice dell'opposizione è una competenza funzionale alla verifica del titolo monitorio opposto (cfr. Cass. civ. sez. VI 21.08.2012 nr. 14594).

In ordine alle spese di lite, non può pervenirsi ad un'integrale compensazione delle stesse, come richiesto dalla opposta, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dall'art.91 co. 2° c.p.c. nuova formulazione (come risultante a seguito del D.L. n.132/14 conv. con modif. in Legge 10.11.14 n.162) e considerato, altresì, che il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite (cfr. Cass. civ. sez. VI 1 aprile 2019 nr. 9035).





Le spese di lite seguono la soccombenza della opposta e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e degli altri criteri di legge..

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del sottoscritto giudice monocratico, definitivamente pronunciando così provvede:

-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'improponibilità della domanda davanti al giudice ordinario e revoca il decreto ingiuntivo opposto nr. 8457/19 del 21.11.2019 del Tribunale di Napoli;

-condanna l'opposta s.r.l. B.M. Service , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di s.p.a. Sicrea in concordato, che liquida in euro 550,20 per spese ed euro 2200,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge.

Napoli , 17 maggio 2021

IL GIUDICE

Dr.ssa Valentina Valletta

Arbitrato in Italia





Arbitrato in Italia

